



La responsabilità ex art. 2052 Cod.Civ. e il "caso fortuito" come prova liberatoria.

La responsabilità del proprietario per i danni causati dagli animali ha radici molto antiche: risalgono al diritto romano le *actiones de pauperie* e *de pastu* che obbligavano al risarcimento il *pater familias* per i danni causati dagli animali domestici prodotti da atti contrari alla loro natura o a causa del pascolo abusivo sul fondo altrui (M.Franzoni, *I fatti illeciti*, Zanichelli, Bologna, 1993, pagg. 604 ss.). Fino all'età giustiniana il danno era riferibile al soggetto tenuto al risarcimento senza alcuna indagine intorno all'elemento psicologico del danneggiante, si rammenti che anche la *lex Aquilia* non faceva alcun riferimento alla *culpa*, ma in seguito -fino agli estremi del diritto intermedio che conveniva in giudizio l'animale- si fece sempre più strada la ricerca di una stato psicologico di colpa nel soggetto che era tenuto al risarcimento, risarcimento visto, come insegnavano i giusnaturalisti, come una pena. Ecco perché quando è giunta in Italia, sulla scorta della previsione del *Code Napoléon*, la previsione della responsabilità per danni causati da animali la dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di ricondurla nell'alveo della responsabilità per colpa (P.Gallo, *Introduzione al diritto comparato*, vol.2, Giappichelli, Torino, 1998, pag. 369 ss).

Più tardi, solo la dottrina più attenta ha inquadrato le fattispecie previste dagli artt. 2050-2054 nella categoria della responsabilità oggettiva, rendendo, così, superflua la ricerca di una qualsivoglia presunzione di colpa del proprietario. Si tratta, infatti, di casi responsabilità aggravata caratterizzati, appunto, dall'inversione dell'onere della prova, così come avviene nei casi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 Cod.Civ.: non sarà chi ha subito il danno a dover dimostrare la colpa del tenuto al risarcimento bensì sarà quest'ultimo a dover provare che il fatto lesivo non è a lui imputabile (P. Gallo, *Istituzioni di diritto privato*, Giappichelli, Torino, 1999, pag. 746; C.M.Bianca, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Milano, 1994, 685 ss.; F.D.Busnelli, voce *Illecito civile* dell'*Enciclopedia giur. Treccani*, XV, Roma 1989).

Concordi con la dottrina appena citata sono le sentenze della Corte di Cassazione: si tratta di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa. L'unica prova liberatoria sarà dunque quella del caso fortuito. A tale proposito la Corte richiama la elaborazione giurisprudenziale compiuta intorno al caso fortuito quale esimente della responsabilità delle cose in custodia per poi applicare la stessa definizione anche al caso di specie stante l'identica previsione normativa: "...salvo caso fortuito" (Cass. 11 novembre 1991, n. 12019, in *Nuova giur.civ.comm.*, 1992, 1, I, 81; Cass. 6 marzo 1998,

Segreteria Nazionale A.C.E.

Via Braida n° 2/B 10090 Sangano TO Tel. Fax.011 9048836
email : ace.segreteria@libero.it www.ace.turismo.equestre.it



n.5031, in *Foro it.*, 1998, 10, I, 2875). Delle due concezioni di "caso fortuito" elaborate dalla dottrina sarà opportuno scartare quella soggettiva, secondo la quale sarebbe sufficiente fornire la prova dell'assenza di colpevolezza, per accogliere quella oggettiva,

più rigorosa, che pretende la prova di un fattore esterno intervenuto, da solo o concorrente, nella causazione del danno, fattore che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (Cass. 26 febbraio 1994, n. 1947; Cass. 23 ottobre 1990, n. 10277; Cass. 29.10.1975, n. 3674; ma il danno

cagionato da un impulso inusuale dell'animale non costituisce caso fortuito Cass. 6 gennaio 1983, n.75, in *Giur.it.*, 1983, I, 1, 1481). In estrema sintesi all'attore

competerà la prova dell'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa (o l'animale) e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva che sia idoneo a interrompere quel nesso causale.

Così come per la responsabilità da cose in custodia, anche nel caso di cui trattasi, il furto è considerato liberatorio, mentre è irrilevante la fuga o lo smarrimento dell'animale.

L'affermazione della Corte d'Appello di Brescia secondo cui il cavaliere è colui che utilizza l'animale e quindi è inapplicabile l'art. 2052, consente alla Corte una breve puntualizzazione anche sui legittimati passivi della responsabilità *de quo*. Soggetti responsabili sono il proprietario dell'animale, o (e si tratta di una "o" disgiuntiva, e quindi la responsabilità non sarà solidale, a minor garanzia del danneggiato) chi ha in uso l'animale. Utente è colui che trae dall'animale le stesse utilità che trarrebbe il proprietario adoperandolo secondo la sua natura e la sua destinazione economico sociale (M. Franzoni, *op.cit.*, pag. 610). Rileva la Corte già in una più remota sentenza (Cass., 11 febbraio 1994, n. 1380, *Riv.dir.sport.*, 1994, 674) che i concetti di "utilizzo" e di "custodia" dell'animale sono basati esclusivamente sul conseguimento dei relativi vantaggi patrimoniali: si tratta, infatti, di una responsabilità modellata sulla regola *ubi commoda, ibi et incommoda*. Quanto precede consente di escludere in tutta tranquillità che l'allievo di una scuola di equitazione possa essere inteso come utilizzatore dell'animale, in quanto è pacifico che non è lui ma il gestore del maneggio a trarre vantaggio economico dal cavallo e in quanto a lui è sottratta la disponibilità dell'animale che deve obbedire agli ordini impartiti dall'istruttore.

Segreteria Nazionale A.C.E.

Via Braida n° 2/B 10090 Sangano TO Tel. Fax.011 9048836
email : ace.segreteria@libero.it www.ace.turismo.equestre.it



Segreteria Nazionale A.C.E.

Via Braida n° 2/B 10090 Sangano TO Tel. Fax.011 9048836
email : ace.segreteria@libero.it www.ace turismo equestre.it